



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

DETERMINAZIONE N. **981** DEL REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IL GIORNO: **19.12.2022**

DA

UFFICIO: **SERVIZIO SOCIALE**
SERVIZIO: **SERVIZI ASSISTENZIALI E SANITARI**
CENTRO DI COSTO: **SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

RSA

OGGETTO: **Servizio Socio Assistenziale – L.P. n. 8/2003 e L.P. n. 13/2007 - Deliberazione della Giunta Provinciale di data 14.05.2021, n. 768. Criteri e modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del Capo II bis della Legge Provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Legge Provinciale sull'handicap 2003) e ss.mm. Ammissione nuovi utenti ed impegno di spesa.**

IL RESPONSABILE DI RISULTATO

Richiamate, al fine dell'adozione del presente provvedimento le Leggi Provinciali:

- n. 8/2003 "Legge provinciale sull'handicap".
- n. 13/2007 "Politiche Sociali nella provincia di Trento".

Vista la legge provinciale di data 10.09.2003 n. 8 sopracitata che, all'art. 1 comma 1 lettera c), prevede che la Provincia promuove, in favore delle persone in situazione di handicap e di chi le assiste un'offerta di servizi coordinati e integrati per la prevenzione e la cura delle minorazioni, anche attraverso interventi personalizzati volti a migliorare le opportunità di vita indipendente della persona in situazione di handicap.

Richiamato in particolare l'articolo 9 bis della summenzionata legge, secondo il quale per favorire la realizzazione delle finalità sopra indicate, la Provincia promuove interventi specifici rivolti alle persone con disabilità, finalizzati a consentire la progettazione e la realizzazione di processi, anche precoci, di progressivo distacco dalla famiglia di origine e ad evitare, ritardare o prevenire l'istituzionalizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e tali interventi sono realizzati nel rispetto della volontà della persona con disabilità e di chi ne tutela gli interessi.

Considerato che il successivo art. 9 ter, comma 3 della medesima legge provinciale, nel disciplinare gli interventi di Abitare sociale delle persone con disabilità, prevede che gli enti locali competenti possano:

- a) realizzare direttamente o mediante affidamento tali progetti;
- b) concedere contributi ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, ai soggetti previsti dall'articolo 3 comma 3, lettera d) della medesima legge provinciale per la realizzazione dei progetti di abitare sociale;
- c) sostenere, mediante la prestazione di servizi consulenziali, la concessione di contributi o l'erogazione di servizi socio-assistenziali, anche sotto forma di buoni di servizio, la realizzazione o il mantenimento di progetti sperimentali di abitare sociale.

Rilevato che, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 9 bis, i criteri, i requisiti e le modalità di accesso, da parte delle persone con disabilità, agli interventi di abitare sociale, devono essere definiti con deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 25, comma 1 bis, e tengono in considerazione anche il grado di autosufficienza della persona con disabilità. Gli accessi sono in ogni caso subordinati a una valutazione multidimensionale in grado di misurare anche l'efficacia degli interventi in chiave di miglioramento dei sostegni e dei domini della qualità di vita. La valutazione multidimensionale è effettuata dagli enti locali competenti nell'ambito della presa in carico unitaria, coinvolgendo, ove necessario, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, e analizza prioritariamente le diverse dimensioni della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita, e, in particolare, almeno le seguenti aree:

- a) qualità di vita;
- b) esercizio dei diritti fondamentali e opportunità di inclusione sociale;
- c) livello di autodeterminazione.

Preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 768 di data 14.05.2021, sono stati approvati i criteri e le modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del capo II bis della Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 ss.mm. sopracitata, con efficacia dal 1 luglio 2021.

Dato atto che i predetti criteri si occupano di:

- definire finalità, caratteristiche e contenuti dei progetti di abitare sociale;
- individuare destinatari, requisiti e condizioni;
- delineare le modalità di accesso al progetto di abitare sociale;

- specificare i soggetti che possono essere coinvolti nei progetti di abitare sociale e relative competenze;
- articolare il processo per la valutazione, definizione e verifica dei progetti di abitare sociale;
- indicare le modalità di determinazione dell’ammontare delle risorse economiche;
- definire le incompatibilità con altri interventi;
- fissare le modalità di monitoraggio e relazione sull’attuazione dei progetti di abitare sociale.

Preso atto inoltre che con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 168 di data 10.06.2021, è stata approvata la "Scheda e budget di progetto individualizzato per l'abitare sociale".

Richiamata la propria determinazione n. 107 di data 04.02.2022 con la quale sono stati definiti gli aspetti di dettaglio per la gestione delle domande di Abitare sociale delle persone con disabilità che vanno valutate dal Servizio Socio Assistenziale sulla base dei "Criteri e modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del capo II bis della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull'handicap 2003)" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di data 14.05.2021.

Considerato che nella determinazione sopra citata è stato valutato che la modalità di intervento prioritariamente concessa da parte della Comunità Alto Garda e Ledro è il sostegno economico riconosciuto ai beneficiari che sarà di norma erogato su base mensile.

Preso atto che:

- risultano pervenute n. 6 "Domande per la valutazione della condizione economica ai fini dell'intervento abitare sociale", come meglio dettagliate nell'allegato sub "A" al presente provvedimento;
- in data 15.12.2022 il Gruppo di lavoro di cui alla propria determinazione n. 107/2022 si è riunito per la valutazione dell'idoneità delle domande pervenute per il progetto "Abitare sociale", e le stesse sono state valutate positivamente, definendo per ciascuna l'importo di contributo concesso, sulla base della "Attestazione dell'indicatore ICEF per Abitare Sociale", della spesa prevista come risultante da ciascuna "Scheda e budget di progetto individualizzato per l'abitare sociale" e di quanto previsto all'art. 13 dei criteri allegati alla deliberazione G.P. n. 768 di data 14.05.2021.

Considerato ora che risulta quindi necessario procedere alla concessione del contributo ed al conseguente impegno della spesa per le n. 6 domande pervenute.

Preso atto che nell'Allegato sub A, formante parte integrante ed essenziale della determinazione, sono contenuti i nominativi dei richiedenti, la data di presentazione della domanda, la data di riunione del gruppo di lavoro, l'importo mensile del contributo, la decorrenza e l'importo totale da impegnare.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Precisato che l'impegno di spesa conseguente il presente provvedimento è assunto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183 c. 6 del D.Lgs 267/2000 e s.m..

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige";

- la Legge provinciale n. 18 dd. 09.12.2015 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 di data 28.05.2018;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 10 di data 07.03.2017;
- il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 18 dd. 03.03.2022;
- il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 19 dd. 03.03.2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 24 dd. 10.03.2022;
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell’autonomia del Trentino».

Accertato che il presente atto rientra nella competenza di gestione affidatale dal Commissario della Comunità;

DETERMINA

per le motivazioni come in premessa specificate:

- 1) di accogliere le domande presentate dai soggetti di cui all’allegato riservato sub A), conservato agli atti, per i progetti di Abitare sociale di cui alla propria determinazione n. 107 di data 04.02.2022, secondo le conclusioni espresse dal Gruppo di lavoro previsto nella medesima determinazione;
- 2) di concedere ai medesimi utenti un contributo mensile per i periodi e gli importi meglio dettagliati nell’allegato riservato sub A), salvo successiva rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
- 3) di dare atto che la cifra complessiva prevista, pari ad € 25.140,00, andrà imputata al capitolo 15180 (M. 12, P. 2, PCF U.1.4.2.2.999) del bilancio per l’esercizio 2023, che presenta adeguata disponibilità;
- 4) di demandare a successivo provvedimento la materiale liquidazione del contributo concesso, che sarà di norma erogato su base mensile. Il beneficiario sarà poi tenuto a rendicontare trimestralmente le spese sostenute come analiticamente indicate nel progetto di abitare sociale;
- 5) di dare comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati;
- 6) di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2023;
- 7) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio della Comunità con deliberazione n. 12 di data 28/05/2018 dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
- 8) di disporre la pubblicazione del provvedimento sull’Albo Telematico del Consorzio dei Comuni Trentini ai sensi dell’articolo 7 – comma 1 della Legge Regionale n. 8/2012;

- 9) di precisare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, Legge Provinciale 30/11/1992 n. 23 e ss.mm., che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale;
 - straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni.

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI
Dott.ssa Costanza Fedrigotti**

FC/cf

U:_Civettini_Filippo\Abitare sociale\2023\Determina concessione contributo 2023.odt

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente Determina è stata ricevuta in data:
Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità e si trasmette la presente determinazione al Servizio Segreteria Generale per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni per la pubblicazione.

Registrato l'impegno con il numero sul capitolo del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022.

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Alessandro Vicentini

ovvero

La presente determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al mittente ed al Servizio di Segreteria Generale, a causa di assenza della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come risulta dalla documentazione allegata..

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Alessandro Vicentini

SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE

Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni al n.:

Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di esposto all'Albo della Comunità Alto Garda e Ledro in data come da documentazione in atti

IL SEGRETARIO REGGENTE